

Informazioni societarie

TERME DI S. AGNESE S.P.A. .

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: BAGNO DI ROMAGNA (FO) PIAZZETTA DELLE TERME 5 cap 47021

Indirizzo PEC: termedisantagnesepa@pec.it

Codice fiscale: 00281560409

Numero REA: FO - 258210

Indice del documento

Informazioni da statuto/atto costitutivo	3
Estremi di costituzione	3
Sistema di amministrazione e controllo	3
Oggetto sociale	3
Poteri	4
Altri riferimenti statutari	4
Allegati	5
Statuto	5

Informazioni da statuto/atto costitutivo

Estremi di costituzione

Iscrizione Registro Imprese Codice fiscale e numero d'iscrizione: 00281560409
del Registro delle Imprese di FORLI' - CESENA
Precedente numero di iscrizione: FO012-19919
Data iscrizione: 19/02/1996

Sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

Informazioni costitutive Dato atto di costituzione: 11/10/1971

Iscrizione Registro Società Data iscrizione: 14/04/1994

Sistema di amministrazione e controllo

Durata della società Data termine: 31/12/2050

Sistema di amministrazione e controllo contabile Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE

Forme amministrative **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** (in carica)

Collegio sindacale Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

Oggetto sociale - LA PROMOZIONE, LA VALORIZZAZIONE E L'UTILIZZO OTTIMALE DELLE ACQUE TERMALI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, ATTRAVERSO L UTILIZZO DI STRUMENTI DI GESTIONE ASSOCIATA, IN UNA VISIONE DI INTEGRAZIONE TURISTICA E DI CREAZIONE DI SINERGIE ECONOMICO PRODUTTIVE INFRASETTORIALI, ATTE A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DEI TERRITORI E DEGLI ENTI DELLA VALLE DEL SAVIO E DEI COMUNI VICINIORI; - LA FORNITURA DI SERVIZI ALLA PERSONA, SIA DIRETTAMENTE CHE PER CONTO TERZI, CONNESSI CON LA SALUTE FISICA NELL'ACCEZIONE PIU' AMPIA QUALI LA GESTIONE DI AMBULATORI MEDICI SPECIALISTICI, FISIOTERAPICI, DAY-HOSPITAL, CENTRI DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE, CENTRI RIABILITATIVI, STRUTTURE SANITARIE ASSISTENZIALI IN GENERE; - LA GESTIONE DI COMPLESSI ALBERGHIERO-TERMALI, RISTORANTI, MENSE, PALESTRE, PISCINE E STRUTTURE PER IL TEMPO LIBERO; - LA CONSULENZA PER LO STUDIO, LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE RELATIVE ALLE CURE TERMALI E AGLI INSEDIAMENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E TURISTICO DEL TERRITORIO DEI COMUNI SOCI. ESSA POTRA' INOLTRE COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI E FINANZIARIE MOBILIARI E IMMOBILIARI CHE SARANNO RITENUTE UTILI O NECESSARIE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE; POTRA' ASSUMERE, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE IN ALTRE SOCIETA' E IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO O AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO; POTRA' PRESTARE AVALLI E RILASCIARE FIDEIUSSIONI ANCHE A TITOLO GRATUITO A GARANZIA DI DEBITI ANCHE DI TERZI SEMPRE CHE SIANO CONCESSI NELL'INTERESSE ESCLUSIVO DELLA SOCIETA'.

Poteri

Poteri da statuto

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', SENZA ECCEZIONI DI SORTA, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LEGGE IN MODO TASSATIVO RISERVA ALL' ASSEMBLEA. SONO INOLTRE ATTRIBUITE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO LE SEGUENTI COMPETENZE: A) L'ISTITUZIONE E SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE; B) LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN CASO DI RECESSO DEL SOCIO; IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA FACOLTA' DI NOMINARE DIRETTORI NONCHE' PROCURATORI "AD NEGOTIA" PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, NEI LIMITI DELLA SUA DELEGA, IL CONSIGLIERE DELEGATO HANNO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO CON FACOLTA' DI PROMUOVERE AZIONI, ISTANZE GIUDIZIARIE O AMMINISTRATIVE PER OGNI GRADO DI GIURISDIZIONE ED ANCHE PER GIUDIZI DI REVOCAZIONE E CASSAZIONE E DI NOMINARE ALL'UOPO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI.

Ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

VEDI ART. 19 DEI PATTI SOCIALI.

Altri riferimenti statutari

Clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

Modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

IN DATA 14/12/2004 E' STATO DEPOSITATO LO STATUTO AGGIORNATO ADEGUATO ALLE NORMATIVE VIGENTI.

Deposito statuto aggiornato

CON VERBALE DEL 30 MAGGIO 2011 E' STATO ADOTTATO UN NUOVO TESTO DEI PATTI SOCIALI.

Modifica articoli dello statuto

CON VERBALE DEL 30 MAGGIO 2011 SONO STATI MODIFICATI GLI ARTICOLI 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14 E 15.

Allegati

Statuto

Sommario Parte 1 - Protocollo del 10-06-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 10-06-2011

STATUTO DELLA SOCIETA' "TERME DI S.AGNESE S.p.A."	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA DELLA SOCIETA'	Allegato "B" al n. 12220 di raccolta
<p><u>ARTICOLO 1 - Denominazione</u> E' costituita una società per azioni denominata "TERME DI S.AGNESE S.p.a."</p> <p><u>ARTICOLO 2 - Sede</u> La sede legale della società è in Bagno di Romagna (FC). L'organo amministrativo stabilisce la sede nel comune indicato. La società potrà istituire sedi secondarie, succursali, uffici commerciali, agenzie e rappresentanze anche altrove e sopprimere quelle esistenti.</p> <p><u>ARTICOLO 3 - Durata</u> La durata della società è stabilita sino al trentuno dicembre duemilacinquanta e potrà essere prorogata con delibera assembleare una o più volte.</p> <p style="text-align: center;">OGGETTO</p> <p><u>ARTICOLO 4 - Oggetto sociale</u> La società ha per oggetto: - la promozione, la valorizzazione e l'utilizzo ottimale delle acque termali, direttamente o indirettamente, attraverso l'utilizzo di strumenti di gestione associata, in una visione di integrazione turistica e di creazione di sinergie economico produttive infrasettoriali, atte a promuovere lo sviluppo economico e civile dei territori e degli Enti della Valle del Savio e dei Comuni vicini;</p> <p>- la fornitura di servizi alla persona, sia direttamente che per conto terzi, connessi con la salute fisica nell'accezione più ampia quali la gestione di ambulatori medici specialistici, fisioterapici, day-hospital, centri di diagnostica strumentale, centri riabilitativi, strutture sanitarie assistenziali in genere;</p> <p>- la gestione di complessi alberghiero-termali, ristoranti, mense, palestre, piscine e strutture per il tempo libero;</p> <p>- la consulenza per lo studio, la progettazione e la realizzazione di infrastrutture relative alle cure termali e agli insediamenti per lo sviluppo economico e turistico del territorio dei Comuni soci.</p> <p>Essa potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie mobiliari e immobiliari che saranno ritenute utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale; potrà assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni ed interessenze in altre società e imprese aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio; potrà prestare avalli e rilasciare fidejussioni anche a titolo gratuito a garanzia di debiti anche di terzi sempre che siano concessi nell'interesse esclusivo della società.</p> <p style="text-align: center;">CAPITALE</p> <p><u>ARTICOLO 5 - Capitale sociale</u> Il capitale sociale è di euro 2.122.926 (duemilioncentoven-</p>	

Parte 1 - Protocollo del 10-06-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 10-06-2011

tiduemilanovecentoventisei) rappresentato e suddiviso in numero 408.255 (quattrocentottomiladuecentocinquantacinque) azioni da nominali 5,20 (cinque virgola venti) euro ciascuna rappresentate da titoli nominativi.

Il capitale sociale potrà essere aumentato, fermo il disposto di cui al primo comma dell'articolo 2441 C.C., con deliberazioni assembleari ai sensi di legge.

L'aumento di capitale potrà avvenire anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi e conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.

I versamenti sulle azioni saranno richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e modi che lo stesso riterrà convenienti; a carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse legale maggiorato di tre punti in ragione d'anno.

L'assemblea straordinaria può deliberare nei limiti di legge l'emissione di strumenti finanziari.

SOCI E AZIONI

ARTICOLO 6 - Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni in ogni forma e nei limiti consentiti dalla legge con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

ARTICOLO 7 - Soci, circolazione delle partecipazioni e diritto di recesso

Soci della società possono essere persone fisiche, persone giuridiche, Imprese, Enti pubblici e privati, a condizione che, ai sensi dell'art.22, comma 3 Lettera e) Legge 8.6.1990, n.142, gli Enti Pubblici locali detengano la maggioranza del capitale sociale e, in ogni caso, almeno il 51% delle azioni ordinarie.

Le persone fisiche e le persone giuridiche diverse dagli Enti Pubblici, non possono detenere né direttamente né attraverso società controllate, controllanti o collegate un numero di azioni ordinarie superiori al 5% di quelle emesse.

La cessione di azioni o di diritti di opzione è subordinata all'assenso del Consiglio di Amministrazione, da esprimersi entro sessanta giorni dalla comunicazione, limitatamente all'accertamento del rispetto della persistenza della maggioranza e dei limiti di cui ai commi precedenti del presente articolo.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo nei limiti e secondo le disposizioni dettate da norme inderogabili di legge ed è in ogni caso escluso nell'ipotesi di: a) proroga del termine di durata della società; b) introduzione, modificazione, eliminazione di vincoli alla circolazione delle azioni.

ASSEMBLEE

ARTICOLO 8 - Costituzione dell'Assemblea

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di Legge.

Parte 1 - Protocollo del 10-06-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 10-06-2011

Essa è convocata ai sensi dell'art.2366

del codice civile in Italia anche fuori dalla sede sociale o a mezzo raccomandata con ricezione da parte dei soci almeno otto giorni prima dell'assemblea.

L'attribuzione all'organo amministrativo di deliberare che per legge spettano all'assemblea non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea che mantiene il potere di deliberare in materia.

Una volta constatata dal Presidente la regolare costituzione dell'Assemblea, la validità delle deliberazioni della stessa non può essere infirmata dall'astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure 180 giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, purché ciò sia previsto espressamente nella delega.

La stessa persona non può rappresentare più di un socio.

Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società e delle società controllate.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi di appositi incaricati, constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervenire all'assemblea stessa, verificare la regolarità della costituzione, accertare l'i-

Parte 1 - Protocollo del 10-06-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 10-06-2011

dentità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dei lavori, verificare i risultati della votazione. Alle assemblee, qualora ne ricorrano i presupposti, si applica l'art. 2376 del Codice Civile.

ARTICOLO 9 - Presidenza dell'Assemblea.

L'Assemblea presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in difetto da persona eletta dall'Assemblea. L'Assemblea designa il segretario e, se lo riterrà necessario, due scrutatori scelti tra i Soci.

ARTICOLO 10 - Deliberazione dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria e straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita e delibera validamente con le presenze e le maggioranze previste dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile, fatte salve maggioranze più qualificate previste da specifiche norme di legge. Le deliberazioni sono prese a scrutinio palese e cioè per alzata di mano ed in caso di parità si avranno per respinte. Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli Scrutatori.

Nei casi di legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un Notaio scelto dal Presidente o da chi ne fa le veci.

ARTICOLO 11 - Nomine particolari

Nelle elezioni alle cariche sociali ai sensi e nei limiti dell'art. 2449 C.C. all'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena in costanza del proprio status di socio è riservata la nomina di un amministratore

A tali amministratori non si applica il secondo comma del predetto art. 2449.

L'Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena conseguentemente si asterrà dalla votazione del consigliere dei consiglieri di nomina assembleare.

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 12 - Consiglio di Amministrazione.

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri, compresi quelli di nomina diretta di cui al precedente articolo 11.

L'assemblea determina la durata in carica degli amministratori che non può essere superiore a tre esercizi; gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere nominati o eletti per successivi mandati.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge e del presente statuto; nel caso venga a mancare la maggioranza degli amministratori l'intero Consiglio verrà considerato dimissionario e l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale.

Parte 1 - Protocollo del 10-06-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 10-06-2011

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un

Presidente e, se lo ritiene necessario, un Vice Presidente, qualora tali cariche non siano già state conferite dall'Assemblea dei Soci; il Consiglio può altresì designare tra i suoi membri un Consigliere Delegato, determinando i limiti della delega a norma dell'art. 2381 del C.C. e il relativo compenso, sentito il parere del Collegio Sindacale; può inoltre designare un Segretario scelto al di fuori dei suoi membri.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno trimestrale.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì istituire comitati determinandone la composizione ed i compiti.

ARTICOLO 13 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno tre Consiglieri o dal Collegio Sindacale.

Le convocazioni saranno fatte dal Presidente mediante invito trasmesso a ciascun consigliere almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione anche mediante fax, telegramma o posta elettronica, salvo casi di urgenza. L'invito deve contenere gli argomenti da trattare e il luogo della riunione.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

ARTICOLO 14 - Deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

In caso di parità la decisione si intende respinta.

ARTICOLO 15 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare Direttori nonché Procuratori "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

ARTICOLO 16 - Rappresentanza

Parte 1 - Protocollo del 10-06-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 10-06-2011

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti della sua delega, il Consigliere delegato hanno la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di promuovere azioni, istanze giudiziarie o amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo Avvocati e Procuratori alle liti.

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 17 - Organo di Controllo

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento e può effettuare, stante il disposto dell'art. 2409 bis codice civile, la revisione legale dei conti. L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina il compenso per tutta la durata dell'incarico.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

BILANCIO ED UTILI

ARTICOLO 18 - Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori procedono alla redazione del bilancio sociale, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, e alla relazione accompagnatoria, a norma di legge.

ARTICOLO 19 - Utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, dopo aver dedotto una somma pari al 10% da destinare al fondo di riserva fino a quando lo stesso non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra tutte le azioni salvo che l'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, non deliberi speciali destinazioni a favore di riserve straordinarie o decida di rinviarle in tutto o in parte ai successivi esercizi.

I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili sono prescritti a favore della società.

SCIoglimento

ARTICOLO 20 - Scioglimento della Società

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualunque causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri.

COMPETENZA GIUDIZIARIA

ARTICOLO 21 - Giurisdizione

La società è sottoposta alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria della sede sociale e presso la sua sede si intende

Parte 1 - Protocollo del 10-06-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 10-06-2011

eletto il domicilio degli azionisti.

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 22 - Disposizioni generali

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni del Codice Civile e alle Leggi speciali in materia.

Firmato: Battistini Franco

Firmato: Marco Maltoni Notaio

Parte 1 - Protocollo del 10-06-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 10-06-2011